

**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINNECI UGO

Seduta del 16/09/2021

FATTO

Premettendo di essere titolare di cinque buoni fruttiferi postali di durata trentennale, di cui tre appartenenti alla serie P/Q e due alla serie Q, emessi successivamente all'entrata in vigore del DM 13 giugno 1986, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto di avere corrisposto, in sede di rimborso, un importo inferiore a quanto dovuto. Più nel dettaglio, sottolinea come per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione del titolo e la sua scadenza, il rendimento previsto dalla tabella stampigliata a tergo dei moduli avrebbe determinato la spettanza di un ammontare superiore rispetto a quello riconosciuto dall'intermediario. Chiede pertanto l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti con riguardo all'ultimo decennio.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce in via preliminare l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro adito. Passando al merito, dà atto dell'appartenenza di tutti i buoni controversi alla serie Q, istituita con DM 13 giugno 1986 e collocata nel periodo tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, come desumibile dalla presenza sul fronte della sigla P/Q e sul retro del timbro con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse. Contesta inoltre che fosse necessario indicare l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, in quanto da ritenersi invariato per essere comunque rapportato al tasso massimo di interesse raggiunto da buono in questione (pari al 12%). Escludendo la possibilità di ravvisare nel caso di specie gli estremi per l'applicazione del principio del legittimo affidamento, ribadisce la correttezza dell'ammontare liquidato e



conseguentemente insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto.

DIRITTO

Nell'affrontare la questione sottoposta all'esame del Collegio, occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario convenuto, come da consolidata giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. Collegio Milano, dec. n. 18327 del 21 ottobre 2020).

Sempre in limine, deve rilevarsi che si tratta di titoli emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, di cui tre appartenenti alla serie "PQ", mentre due alla serie "Q".

Ciò posto, per quanto concerne i tre buoni della serie P/Q, la domanda attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo degli stessi: laddove, per il medesimo periodo, l'intermediario dichiara dovuto il tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.

In effetti, è vero che il DM 1986 indica per i buoni della serie in questione un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui titoli oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire ... "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Di per sé, la giurisprudenza di legittimità, qualificando i buoni come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, asserisce la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso).

E' tuttavia altrettanto sicuro che la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013), valorizza, altresì, il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo.

In altri termini, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli in questione per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo dei buoni, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni indicano un valore fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". D'altro canto, con decisione n. 6142 del 2020, lo stesso Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda del ricorrente relativa a un BFP della serie Q/P, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il



valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei tre buoni della serie P/Q per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Anche per i due buoni della serie Q parte ricorrente chiede il riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno, come riportati testualmente a tergo degli stessi.

Al riguardo, mette conto di segnalare che:

.- il regime della capitalizzazione al lordo della ritenuta fiscale degli interessi maturati nel corso del primo ventennio è stato modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, il quale ha introdotto per gli interessi maturandi nel corso del primo ventennio la capitalizzazione annua (non al lordo, bensì) al netto della ritenuta fiscale. Vero è infatti che tale disposizione ha previsto che *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere ‘Q’, ‘R’ ed ‘S’ emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

.- è noto come l'efficacia retroattiva di tale norma poggiasse sull'art. 173, comma 1, del d.P.R. 29/03/1973 (Codice postale), il quale – prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 7 del d.lgs. 30/07/1999, n. 284 – prevedeva che *“le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”* (sottolineatura aggiunta).

.- non va trascurato come l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte a norma del richiamato art. 173 Cod. post. sia stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 20/02/2020.

.- dal canto suo, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30/07/1999, n. 284, nell'abrogare l'art. 173 Cod. post., ha stabilito che i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati (cfr. sul punto Cass. S.U., 11/02/2019, n. 3963).

.- trattandosi non di titoli di credito ma di documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. ai buoni in questione deve riconoscersi una natura compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.

Ciò posto, sarebbe improprio eccepire la sussistenza di un legittimo affidamento dei portatori (o dei loro eredi, come nel caso di specie), sulla falsariga di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e da questo Arbitro con riferimento a buoni della Serie Q emessi su moduli delle serie precedenti (cfr. Cass. S.U., n. 13979 del 15/06/2007, la cui argomentazione è stata ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013).

Nel caso dei buoni della Serie Q emessi utilizzando i moduli corretti, infatti, non è stato necessario modificare i rendimenti originariamente riportati sui moduli stessi mediante un timbro e non è pertanto possibile affermare che, mancando il timbro che adegua i rendimenti dell'ultimo decennio di durata, si deve far riferimento agli importi originariamente previsti dal modulo, come invece è stato più volte deciso con riferimento ai buoni della Serie Q emessi su moduli precedenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In altre parole, nel caso dei buoni della Serie Q emessi sui moduli corretti, le modifiche dei rendimenti non sono il frutto congiunto di un accordo contrattuale modificativo di quanto originariamente riportato sul modulo e di norme cogenti emanate successivamente alla loro emissione, come nel caso dei buoni della Serie Q/P, ma solo di tali norme e ciò, ad avviso di questo Collegio, impedisce di ritenere che l'affidamento del sottoscrittore sulla lettera della *chartula* possa ritenersi legittimo e quindi, giuridicamente tutelabile.

In questo stesso senso si è recente espresso il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la sopra richiamata decisione n. 6142/2020, la quale ha chiarito che *“può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale”*.

In definitiva, è da reputare che l'importo del capitale maturato al termine del primo periodo non potrà che valere come base di calcolo per determinare i rendimenti nel successivo decennio di durata dei titoli.

Sulla base delle considerazioni appena svolte, la domanda relativa ai due buoni Q non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che per i n. 3 buoni della serie Q/P l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Non accoglie la domanda con riguardo ai n. 2 buoni della serie Q.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA